

Indebita fruizione del contributo a fondo perduto: sanzioni e risvolti penali

21/05/2021

In previsione della scadenza, al 28 maggio 2021, dell'invio dell'**istanza** per richiedere il **contributo a fondo perduto** previsto dall'art. 1 DL 41/2021 e in virtù dell'approvazione del Decreto Sostegni-bis che propone una nuova versione del contributo, è bene valutare i possibili profili sanzionatori connessi all'**indebita fruizione** del CFP.

Con riferimento al **regime sanzionatorio** e alle **attività di controllo**, l'art. 1 DL 41/2021 rimanda alle disposizioni previste all'art. 25 c. da 9 a 14 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020.

Profili sanzionatori

Nel caso in cui, a seguito delle procedure di controllo dei dati, il **contributo** a fondo perduto risulti **non spettante** (anche a seguito dei successivi riscontri di **regolarità antimafia**), l'AE procede al recupero del contributo stesso irrogando sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/97 e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 DPR 602/73.

Di fatto, quindi, in caso di accredito di una somma a titolo di contributo a fondo perduto non spettante, il contribuente è tenuto, oltre alla restituzione dell'importo indebitamente percepito, a corrispondere una sanzione compresa tra il 100% e il 200% del contributo ricevuto e gli interessi di mora nella misura del 4% annuo.

In nessun caso sarà possibile richiedere e ottenere una **definizione agevolata** delle sanzioni e, in ossequio alle disposizioni che disciplinano gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (art. 1 c. da 421 a 423 L. 311/2004), deve altresì ritenersi preclusa la possibilità di procedere al pagamento degli importi dovuti mediante l'applicazione dell'istituto della **compensazione in F24**. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino la propria attività, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero del contributo non spettante sarà emanato nei confronti del soggetto **firmatario** dell'**istanza**.

Stante il richiamo alle previsioni dell'art. 25 c. 12 DL 34/2020 le attività di **controllo** dovranno essere esperite, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'**ottavo anno** successivo alla data di accredito (art. 27 c. 16 DL 185/2008).

Competenti a decidere in merito ad eventuali controversie dovessero insorgere inerenti le azioni di recupero dei contributi sono le **Commissioni tributarie** di riferimento.

Pare utile rammentare che, come precisato dall'AE, non sono dovute sanzioni nel caso in cui il contribuente istante rinunci al contributo prima dell'effettivo accredito o a condizione che restituisca senza indugio l'importo eventualmente già percepito (Circ. AE 21 luglio 2020 n. 22/E).

Profili penali

Il c. 14 del citato art. 25 DL 34/2020 sancisce che *“nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'art. 316-ter c.p.”*, ossia la pena prevista per il **reato di indebita percezione** di erogazioni a danno dello Stato, in particolare, la reclusione da sei mesi a tre anni.

Tuttavia, nel caso in cui la condotta del contribuente si configuri come **truffa aggravata** per il conseguimento di erogazioni pubbliche, si rende applicabile l'art. 640-bis c.p., che prevede la reclusione da due e sette anni.

In ogni caso, laddove il **contributo** ricevuto sia **pari o inferiore** a **€ 3.996,96**, si applicherà esclusivamente la sanzione amministrativa, con il versamento di una somma compresa tra € 5.164 e € 25.822 (con il limite, comunque, del triplo del beneficio percepito).

Verifica Antimafia

L'istanza da presentare telematicamente all'AE contiene al suo interno un'**autocertificazione** del soggetto richiedente che dichiara di non trovarsi in una delle **condizioni ostative** previste dall'art. 67 DL 159/2011, o che autocertifica il **superamento** della **verifica antimafia**. Nel caso in cui l'AE riconosca una delle cause ostative previste dalla norma, essa procederà al recupero del contributo comprensivo di sanzioni e interessi, nella misura in precedenza indicata. Inoltre, colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni e l'eventuale confisca dell'indebito percepito a sensi dell'art. 322-ter c.p.